

**COMUNE DI ...**

**REGOLAMENTO**

**TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP**

CAPO I –

DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE

CAPO II –

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE

(demandato a Amministrazione comunale e gestore)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. ... del ...

In adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

## Sommario

CAPO PRIMO .....	3
DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE.....	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento .....	3
Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione.....	4
Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti .....	5
Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti.....	6
Art. 6 Tariffa a corrispettivo.....	6
Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale.....	7
TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE.....	8
Art. 8 Misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.....	8
Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP).....	8
Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva.....	9
Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche .....	9
Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche .....	10
Art. 13 Tariffa Variabile oggetto di misurazione puntuale .....	<del>1140</del>
Art. 14 Tariffa Variabile oggetto di misurazione con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999.....	<del>1244</del>
Art. 15 Determinazione della tariffa variabile con misurazione puntuale nelle Utenze Aggregate .....	<del>1342</del>
Art. 16 Numero minimo di svuotamenti.....	<del>1342</del>
Art. 17 Tariffa giornaliera.....	<del>1443</del>
Art. 18 Tributo provinciale.....	<del>1443</del>
Art. 19 Scuole statali .....	<del>1443</del>
ALLEGATO A .....	<del>1544</del>
ALLEGATO B .....	<del>1544</del>
ALLEGATO C .....	<del>1645</del>

## CAPO PRIMO

### DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinandone anche l'iter amministrativo di approvazione.

2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e i sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

##### **Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento**

1. Il presente Regolamento si inquadra all'interno della seguente normativa di riferimento:

- Il D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale ed in particolare la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- Il DPR 158/1999 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- La legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 668, che prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possano applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- Il DM 20.04.2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- La Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e) che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, sulla base della quale la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia", sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012), attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:
  - Determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;
- Le delibere assunte dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito Consiglio di Bacino) come pubblicate sul sito dell'Ente;
- Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivo della disciplina per l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica.

### **Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione**

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono distinti in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali ai sensi della classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

3. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche individuati dal Comune con proprio Regolamento, con il quale ha definito i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione. In ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita deve essere coerente con lo standard fornito dal gestore del servizio, ovvero con le volumetrie dei contenitori forniti e le relative previste frequenze di svuotamento.

5. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate:

- a) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- b) gestore: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli Eco centri ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento;
- h) recupero: qualsiasi operazione (compreso il riciclaggio) il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- i) riciclaggio : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

- j) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- k) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.

6. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- a) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
- b) Ecocentro (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata o Centro di raccolta): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento;
- c) sportello: locale gestito dal Gestore del servizio, ubicato sul territorio comunale e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione dei contenitori e/o dei sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- e) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica-lattine, oppure vetro-plastica-lattine), che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- f) rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo (RUR): rifiuto urbano non pericoloso, residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata, dal quale non sia possibile riciclare materia;
- g) frazione umida o umido: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- h) verde: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- i) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative (comprese superfici liquide), non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, Centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale;
- j) utenze domestiche: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad uso di civile abitazione;
- k) utenze non domestiche: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- l) utente: chiunque (persona fisica o giuridica) che possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- m) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- n) utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

#### **Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:

- raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche,
- spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compresa lo svuotamento dei cestini stradali
- trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento
- trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.

2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nell'art. 2, dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Il soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo le forme previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), che opera in regime di esclusiva e nel rispetto della privativa comunale afferente la gestione di tutti i rifiuti domestici e del rifiuto residuo (RUR) delle utenze non domestiche.

4. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.

5. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l'Ente di governo del bacino rifiuti "Venezia", a cui appartiene il Comune di ....., è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

#### **Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti**

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea di Bacino secondo l'iter di cui al primo comma dell'Art. 7.

L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.

Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF.

2. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo.

3. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità.

4. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli Scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione della tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze.

5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano o assimilato prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta o di pulizia del suolo pubblico, al di fuori di standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sulle tariffe poste a carico delle altre utenze, mentre il costo di trattamento dei relativi rifiuti urbani raccolti è inserito nel Piano Finanziario.

#### **Art. 6 Tariffa a corrispettivo**

1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, secondo le modalità precisate dal Dm 20 aprile 2017, possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della TARI.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Dm 20 aprile 2017, la misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si ottiene:

- per il Rifiuto urbano residuo, determinando necessariamente con misurazione puntuale il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza
- per le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, misurando puntualmente il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza oppure adottando sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

3. Nell'Art. 8 del presente Regolamento sono disciplinati i sistemi di misurazione puntuale per il rifiuto urbano residuo e i sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite applicati presso il Comune di ....

4. La tariffa corrispettiva TARIP è soggetta a IVA ai sensi del DPR 633/1972 e, in base al combinato disposto dei commi 667 e 668 della L. 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale**

1. Come deliberato dall'Assemblea di Bacino, l'approvazione finale del Piano Economico Finanziario (PEF) dei singoli Comuni che applicano la tariffa TARIP è di competenza dell'Assemblea di Bacino, in quanto spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012, la determinazione della tariffa da applicare per la copertura dei costi del PEF.

L'approvazione finale dei PEF dei singoli Comuni in regime TARIP da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante, espresso con delibera adottata dai rispettivi Consigli Comunali, sulla proposta di PEF avanzata dal Gestore, redatta secondo il Modello di PEF standard di Bacino (ALLEGATO A) d'intesa con l'Amministrazione Comunale e integrata con i costi di diretta competenza del Comune.

La delibera del Consiglio Comunale di adozione del PEF di un'annualità deve essere adottata entro i termini fissati per l'approvazione del Bilancio Comunale.

Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del PEF proposto dal Gestore e da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di garantire ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.

2. L'approvazione del Piano Tariffario dei singoli Comuni che applicano la TARIP è competenza del Consiglio di Bacino ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012.

L'approvazione del Piano tariffario da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante, espresso con delibera adottata dal Consiglio Comunale, sulla proposta di Piano tariffario avanzata dal Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale, redatta secondo lo Schema standard di Bacino di Piano Tariffario TARIP (ALLEGATO B).

La delibera del Consiglio Comunale di adozione del Piano Tariffario di un'annualità deve essere adottata entro i termini fissati per l'approvazione del Bilancio Comunale.

Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del Piano Tariffario proposto dal Gestore e da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di garantire ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.

## TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE

### Art. 8 Misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti

1. Nel Comune di ..... il servizio è reso alle diverse fasce di utenza secondo modalità che consentono di misurare puntualmente le quantità di Rifiuto Urbano Residuo (RUR) e di Rifiuto Verde conferite al Servizio pubblico da parte di ciascuna utenza.

2. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di RUR e di Verde conferito, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:

- a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
- b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o il numero dei conferimenti in ipotesi di contenitori con limitazione volumetrica (cd.calotta)
- c) indicare il momento del prelievo per ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza;
- c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto al comma 3 del presente articolo.

3. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene con il metodo della pesatura indiretta di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del DM 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi:

- a) si rileva il volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento ( $\Sigma\text{VOLcont}$ ), che viene determinato "vuoto per pieno" moltiplicando le dimensioni del contenitore esposto dall'utente per il numero di esposizioni nell'annualità di riferimento o, in ipotesi di conferimenti in contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta), moltiplicando il volume massimo unitario conferibile, come precisato nella Relazione di accompagnamento del PEF, per il numero di conferimenti registrati tramite utilizzo di apposita chiavetta;
- b) il volume complessivo ( $\Sigma\text{VOLcont}$ ) di cui al punto a) viene moltiplicato per il coefficiente di peso specifico ( $K_{\text{peso}}$ ) come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Pertanto, la quantità di rifiuto per utenza nell'annualità di riferimento ( $\text{RIFut}$ ) è determinata come:

$$\text{RIFut} = \Sigma\text{VOLcont} * K_{\text{peso}}.$$

4. Il coefficiente di peso specifico ( $K_{\text{peso}}$ ) è stabilito nella delibera comunale di adozione della tariffa per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto (RUR e Verde) assoggettata a misurazione puntuale, in base alla rispettiva densità media determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, o, se non sono disponibili dati storici appropriati, ricavandolo da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

5. Per la frazione "Verde" (rifiuto vegetale proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito a titolo esemplificativo da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche) si applica la misurazione puntuale di cui ai precedenti commi per le frazioni conferite da utenze domestiche e non domestiche al sistema di raccolta domiciliare, eccettuata quindi la frazione conferita direttamente al Centro di Raccolta da parte dell'utente.

6. Per altre frazioni di rifiuti avviate a recupero, si applica la misurazione puntuale di cui ai precedenti commi per i conferimenti effettuati da utenze non domestiche, mentre per i conferimenti effettuati da utenze domestiche si applicano, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DM 20.4.2017, sistemi semplificati ispirati al Metodo normalizzato di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99, come descritto all'Art. 13 del presente Regolamento.

### Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP)

Il Comune di ....., avendo attivato la misurazione puntuale della quantità di rifiuto conferito dalle singole utenze, come descritto nell'art. 8, ha istituito, in luogo della TARI, la tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L.147/2013 e dal DM 20 aprile 2017.



#### **Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva**

1. Per la copertura dei costi complessivi del Servizio rifiuti di un'annualità, il Piano tariffario di cui al comma 3 dell'Art. 5 determina distintamente la quota di costi da coprire con la tariffa fissa (TF) e la quota da coprire con la tariffa variabile (TV), sulla base delle voci di costo che compongono il Piano Finanziario dei costi del servizio (PEF), secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 in base al quale:

- la tariffa fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad una quota del costo del personale pari ad almeno il 50%;
- la tariffa variabile è rapportata alla quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa fissa fra le due macro-categorie di utenza, Domestica e Non Domestica, secondo criteri razionali.

3. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa variabile tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, secondo criteri razionali, sulla base di una stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.

Il Piano tariffario perviene pertanto alla determinazione, a livello complessivo del Comune, di:

- Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche;
- Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche;
- Quota di Tariffa Variabile applicata al conferimento dei rifiuti oggetto di misurazione puntuale;
- Quota di Tariffa Variabile applicata al conferimento dei rifiuti oggetto di misurazione con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

3. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'~~Art. 11~~~~Art. 11~~ (rif. schema standard di Piano tariffario: Sezione C – Tab. 5).

4. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'~~Art. 12~~~~Art. 12~~ (rif. schema standard di Piano tariffario: Sezione C – Tab. 6).

5. La Quota di Tariffa Variabile oggetto di misurazione puntuale viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'~~Art. 13~~~~Art. 13~~ (rif. schema standard di Piano tariffario: Sezione D1 – Tab. 7 per il RUR e Tab. 8 per il Verde, Sezione D3 - Tab. 10, 10A.1, 10A.2, 10B.1, 10B.2).

6. La Quota di Tariffa Variabile oggetto di misurazione con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999 viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'Art. 14 (rif. schema standard di Piano tariffario: Sezione D2 – Tab. 9, 9A, 9B).

#### **Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche**

1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile alla singola utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'Art. 25 del presente regolamento, per la "*Tariffa unitaria al mq*" riferita allo scaglione a cui appartiene l'utenza in base al numero dei suoi componenti.

2. La *Tariffa unitaria al mq* riferita ai vari scaglioni si determina moltiplicando la *Quota fissa unitaria* (Quf) per il coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza. I valori del coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) sono fissati dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune, senza alcuna discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale (vedi tabella 1A nell'

ALLEGATO CALLEGATO C).

3. A sua volta la *Quota fissa unitaria* Quf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita al complesso delle utenze domestiche del Comune, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze domestiche del Comune. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti di adattamento per i singoli scaglioni (Ka), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile agli scaglioni medesimi.

#### **Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche**

1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze non domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'Art. 25 del presente regolamento, per la "*Tariffa unitaria al mq*" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta.

2. La *Tariffa unitaria al mq* riferita alle varie categoria produttive si determina moltiplicando la *Quota fissa unitaria* (Qapf) per il coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc). I valori del coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc) sono scelti dall'amministrazione comunale all'interno di un intervallo di valori fissato dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune (vedi tabelle 3A e 3B nell'

ALLEGATO CALLEGATO C).

3. A sua volta la *Quota fissa unitaria* Qapf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita alle utenze non domestiche, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze non domestiche del Comune.

Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produzione per categoria di attività produttiva (Kc), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile alle categorie medesime.

### Art. 13 Tariffa Variabile oggetto di misurazione puntuale

1. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune determina l'importo complessivo della Tariffa Variabile applicata al conferimento dei rifiuti oggetto di misurazione puntuale, ripartendolo tra:

- i. Quota riferita a Rifiuto Urbano residuo RUR, da attribuire cumulativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
- ii. Quota riferita a Verde, da attribuire cumulativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
- iii. Quota riferita alla frazione Umido da attribuire alle sole utenze non domestiche;
- iv. Quota riferita alle altre frazioni riciclabili (carta e cartone, vetro/plastica/ lattine monomateriale o multimateriale) da attribuire alle sole utenze non domestiche.

2. La Tariffa Variabile per il conferimento del Rifiuto Urbano residuo RUR, applicata secondo le stesse modalità alle singole utenze domestiche e non domestiche (punto 1.a), si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta all'Art. 8 Art. 8.

La Tariffa Variabile-RUR applicata alla singola utenza (domestica o non domestica) si calcola pertanto moltiplicando tra loro:

a) *la Tariffa unitaria-RUR al Kg, determinata come infra indicato*

b) *la Quantità in kg di RUR conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento salva l'applicazione dell'articolo 16.*

A sua volta la Tariffa unitaria-RUR al Kg si determina dal rapporto tra:

c) *la Quota di tariffa Variabile-RUR stabilita nel Piano Tariffario*

d) *la Quantità in Kg di RUR prevista per l'annualità di riferimento (sommando utenze domestiche e non domestiche) salva l'applicazione dell'articolo 16.*

3. La Tariffa Variabile per il Verde applicata alle singole utenze domestiche e non domestiche (punto 1.b) si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti al sistema di raccolta domiciliare (esclusa quindi quella conferita direttamente dagli utenti agli Ecocentri), secondo la metodologia descritta all'Art. 8 Art. 8.

La Tariffa Variabile-Verde applicata alla singola utenza (domestica e non domestica) si calcola pertanto moltiplicando tra loro

e) *la Tariffa unitaria-Verde al Kg, determinata come infra indicato*

f) *la Quantità in kg di Verde conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento.*

A sua volta la Tariffa unitaria-Verde al Kg si determina dal rapporto tra:

g) *la Quota di tariffa Variabile-Verde stabilita nel Piano Tariffario*

h) *la Quantità in Kg di Verde prevista per l'annualità di riferimento (sommando utenze domestiche e non domestiche).*

4. La Tariffa Variabile per la frazione Umido, da attribuire alle sole utenze non domestiche, si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti secondo la metodologia descritta all'Art. 8 Art. 8.

La Tariffa Variabile-Umido applicata alla singola utenza non domestica si calcola pertanto moltiplicando tra loro:

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Verdana, 10 pt,  
Colore carattere: Nero

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Verdana, 10 pt,  
Colore carattere: Nero

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Verdana, 10 pt,  
Colore carattere: Nero

- i) la Tariffa unitaria-Umido al Kg determinata come infra indicato*  
*l) la Quantità in kg di Umido conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento.*

A sua volta la Tariffa unitaria-Umido al Kg si determina dal rapporto tra:

- m) la Quota di tariffa Variabile-Umido stabilita nel Piano Tariffario*  
*n) la Quantità in Kg di Umido prevista per l'annualità di riferimento per le sole utenze non domestiche.*

5. La Tariffa Variabile per le altre frazioni riciclabili (carta e cartone, vetro/plastica/lattine), da attribuire alle sole utenze non domestiche, si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti secondo la metodologia descritta all'~~Art. 8~~Art. 8.

La Tariffa Variabile-Altre frazioni applicata alla singola utenza non domestica si calcola pertanto moltiplicando tra loro:

- o) la Tariffa unitaria-Altre frazioni al Kg, determinata come infra indicato*  
*p) la Quantità in kg di Altre frazioni conferita da quell'utenza nell'annualità di riferimento.*

A sua volta la Tariffa unitaria-Altre frazioni al Kg si determina dal rapporto tra:

- q) la Quota di tariffa Variabile-Altre frazioni stabilita nel Piano Tariffario*  
*r) la Quantità in Kg di Altre frazioni prevista per l'annualità di riferimento per le sole utenze non domestiche.*

#### **Art. 14 Tariffa Variabile oggetto di misurazione con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999**

1. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune determina l'importo complessivo della Tariffa Variabile applicata ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ripartendolo tra:

- 1.a) Quota riferita alla frazione Umido, da ripartire tra le sole utenze domestiche che non aderiscono al compostaggio domestico;  
1.b) Quota riferita alle altre frazioni avviate a riciclaggio da ripartire tra tutte le utenze domestiche.

2. La tariffa per il conferimento dell'Umido, applicata alle singole utenze domestiche che non aderiscono al compostaggio domestico (punto 1.a), si differenzia in base allo scaglione di numero componenti a cui appartiene l'utenza e si determina moltiplicando tra loro:

- a) la "Quota unitaria-Umido" (€/utenza) determinata come infra indicato*  
*b) il coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza.*

I valori del coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella 2 nell'

**Formattato:** Tipo di carattere: (Predefinito) Verdana, 10 pt,  
Colore carattere: Nero

ALLEGATO CALLEGATO C).

A sua volta la "Quota unitaria-Umido" (€/utenza) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra:

- c) la Quota di tariffa variabile riferita a Umido attribuibile alle utenze domestiche
- d) il numero delle utenze stesse, escluse quelle che aderiscono al compostaggio domestico.

Tale Rapporto viene poi diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produttività per scaglione (Kb), con criterio di ponderazione basato sul numero di persone riferibile a ciascuno scaglione.

3. La tariffa per il conferimento delle altre frazioni differenziate (vetro/plastica/lattine/carta) applicata alle singole utenze domestiche (punto 1.b) si differenzia in base allo scaglione di numero componenti a cui appartiene l'utenza e si determina moltiplicando tra loro:

- e) la "Quota unitaria- Altre frazioni" (€/utenza) determinata come infra indicato
- f) il coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza.

I valori del coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani.

La "Quota unitaria-Altre frazioni differenziate" (€/utenza) si determina calcolando dapprima il rapporto tra:

- g) la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni attribuibili alle utenze domestiche
- h) il numero delle utenze stesse.

Tale rapporto viene poi diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produttività per scaglione (Kb), con criterio di ponderazione basato sul numero di persone riferibile a ciascuno scaglione.

**Art. 15 Determinazione della tariffa variabile con misurazione puntuale nelle Utenze Aggregate**

1. Il Gestore individua le Utenze Aggregate composte da sole utenze domestiche per le quali non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze singole, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale per i conferimenti dei RUR e del Verde.

2. Ai sensi del primo comma dell'art. 7 del DM 20.04.2017, nel caso di Utenze Aggregate composte da sole utenze domestiche, la determinazione della quantità dei rifiuti conferiti dalla singola utenza avviene previa misurazione puntuale ai sensi dell'Art. 8 Art. 9 dei conferimenti dell'utenza aggregata per la frazione di rifiuto secco non riciclabile (RUR) e del Verde.

I conferimenti totali dell'Utenza aggregata vengono poi ripartiti tra le singole utenze domestiche secondo il criterio pro-capite, in funzione del numero delle persone componenti la singola utenza.

3. Non rientrano nella fattispecie di utenza aggregata i condomini. Ove non siano attivati sistemi di misurazione puntuale dei conferimenti effettuati dai singoli condomini il soggetto passivo è il condominio.

4. Non rientrano altresì nella fattispecie delle utenze aggregate i centri commerciali integrati e le multiproprietà di cui al comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13. L'applicazione della tariffa e l'individuazione dei relativi soggetti obbligati avviene in conformità a quanto previsto dal comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13.

5. I rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche eventualmente presenti in Utenze Aggregate devono essere conferiti in maniera separata tra di loro e rispetto a quelli conferiti dalle utenze domestiche, al fine di consentire la misurazione puntuale ai sensi dell'Art. 8 Art. 9 delle quantità di ciascuna frazione conferita da parte della singola utenza non domestica.

**Art. 16 Numero minimo di svuotamenti**

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, il Comune definisce il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento, in base alla capacità del contenitore ad essa assegnato.

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Verdana, 10 pt, Colore carattere: Nero

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Verdana, 10 pt, Colore carattere: Nero

2. Il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), da associare a ciascuna classe di utenza (domestica e non domestica), è determinato annualmente nel Piano tariffario di cui al comma 3 dell'Art. 5 del presente regolamento.

3. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che abbiano rifiutato la consegna del contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile la tariffa variabile annuale verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti, salvo quanto previsto all'art. 26 comma .....

#### **Art. 17 Tariffa giornaliera**

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (comprensiva della quota fissa e della quota variabile) definita ai sensi del DPR 158/99 relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del ..%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

#### **Art. 18 Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo della Quota Fissa della tariffa sui rifiuti che viene determinata sulla base delle superfici imponibili, ai sensi rispettivamente dell'Art. 11 per le utenze domestiche e dell'Art. 12 per le utenze non domestiche.

3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 504/92.

#### **Art. 19 Scuole statali**

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 del comma unico della L. 147/13.

## **ALLEGATO A**

**Modello di PEF standard di bacino**

## **ALLEGATO B**

**Schema standard di Bacino di Piano Tariffario TARIP**

## ALLEGATO C

### TABELLA 1A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche*

#### COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

### TABELLA 1B DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche*

#### COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11

### TABELLA 2 DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

*Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche*

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7



**TABELLA 3A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999****Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche****COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI**

<b>Kc Coefficiente potenziale di produzione</b>				
		<b>NORD min - max</b>	<b>CENTRO min - max</b>	<b>SUD min - max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,5
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,0-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di eredito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-276	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24

28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

**TABELLA 3B DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999**

**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

**COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI**

<b>Kc Coefficiente potenziale di produzione</b>				
		<b>NORD min - max</b>	<b>CENTRO min - max</b>	<b>SUD min - max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75